Ai sensi del comma 5 dell'art. 39 del d. lgs. n. 231/2007, nei casi relativi allo stesso cliente che coinvolgono due intermediari bancari, di cui uno situato in un Paese terzo, l'intermediario italiano, tenuto alla segnalazione di un'operazione sospetta, può comunicare l'avvenuta segnalazione all'altro intermediario?

- A: Sì, purché, tra l'altro, il Paese terzo imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dallo stesso d. lgs. 231/2007
- B: Sì, previa autorizzazione della Banca d'Italia e dell'Unità di Informazione Finanziaria
- C: No, è fatto divieto assoluto agli intermediari di dare comunicazione della segnalazione a terzi
- D: No, è possibile solo se l'intermediario in questione appartiene ad uno Stato membro dell'Unione europea

Livello: 2

1

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 6 dell'art.17 del d. lgs. n. 231/2007, nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), le banche sono tenute ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni occasionali?
 - A: Sì, per qualsiasi importo
 - B: No, se l'importo è inferiore a 5.000 euro
 - C: Sì, se l'importo è superiore a euro 10.000
 - D: No, a prescindere dall'importo, in quanto si tratta di operazioni occasionali

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: NO

- In base al combinato disposto degli articoli 3 e 17 del d. lgs. n. 231/2007, è corretto affermare che le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF rientrano nella categoria degli "intermediari bancari e finanziari" e devono osservare gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività professionale?
 - A: Sì, in particolare, tra l'altro, osservano tali obblighi in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
 - B: No, perché essi rientrano nella categoria degli "altri operatori finanziari", sebbene debbano comunque rispettare tali obblighi
 - C: No, rientrando nella categoria degli "altri operatori finanziari", non devono rispettare tali obblighi
 - D: Sì, ma osservano tali obblighi solo quando eseguono un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

- Si consideri una SIM soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 231/2007. Secondo l'art. 26 dello stesso decreto, al fine di assolvere tali obblighi, la SIM può ricorrere ad un intermediario finanziario avente sede in altro Stato membro?
 - A: Sì, ferma restando la responsabilità della SIM in ordine a tali adempimenti
 - B: No, in nessun caso
 - C: Sì, ma solo per operazioni di importo inferiore a 100.000 euro
 - D: Si, se l'intermediario ha stabilito almeno una succursale in Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Un intermediario finanziario effettua, in quanto tenuto a farlo ai sensi del d. lgs. n. 231/2007, una segnalazione di operazione sospetta che riguarda un suo cliente. In tale situazione, in base al comma 1 dell'art. 39 dello stesso decreto, l'intermediario:

 A: non può dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al cliente interessato, fuori dai casi previsti dal decreto medesimo

Pag. 2

- B: può comunicare al cliente interessato l'avvenuta segnalazione a sua completa discrezione
- C: deve comunicare al cliente interessato l'avvenuta segnalazione entro quindici giorni
- D: deve comunicare al solo cliente interessato l'avvenuta segnalazione se il CICR lo richiede

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

- Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 231/2007, esistono casi in cui l'obbligo di identificazione della clientela può considerarsi assolto anche senza la presenza fisica del cliente?
 - A: Sì, ad esempio per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate
 - B: No, non esistono casi in cui tale obbligo può considerarsi assolto senza la presenza fisica del cliente
 - C: Sì, ma solo se l'operazione da effettuare è di importo non superiore a 50.000 euro
 - D: No, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione dell'Unità di Informazione Finanziaria

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: NO

- Secondo l'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria degli "altri operatori non finanziari", nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?
 - A: Gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39
 - B: Poste Italiane S.p.A.
 - C: I mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB
 - D: I soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Livello: 1

R

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

Pratico: NO

- Il sig. Rossi utilizza un libretto di risparmio in forma anonima aperto presso uno Stato estero. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del d. lgs. n. 231/2007, è prevista, in questo caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria?
 - A: Sì, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo
 - B: Sì, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 90 per cento del sald
 - C: Sì, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 per cento al 5 per cento del saldo
 - D: Non necessariamente, in quanto l'utilizzo di un libretto di risparmio in forma anonima aperto presso uno Stato estero è consentito se si tratta di uno Stato dell'area euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. n. 231/2007, per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali, gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v) dello stesso decreto, trasmettono dati aggregati concernenti la propria operatività:

A: alla UIF

B: alla Guardia di Finanza

Livello: 2

alla Banca d'Italia

C:

D:

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

al Ministero dell'economia e delle finanze

Pratico: SI

Ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 231/2007, il trasferimento di denaro contante effettuato tra soggetti diversi per un valore complessivamente pari a 3.000 euro è consentito?

A: Sì, in quanto di valore inferiore alla soglia di 5.000 euro

B: Dipende dallo scopo del trasferimento

C: No, è vietato, in quanto di valore superiore alla soglia di 1.000 euro

D: No, è vietato, in quanto di valore superiore alla soglia di 2.000 euro

Livello: 1

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: NO

11

12

Ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del d. lgs. 231/2007, in materia di segnalazione di operazioni sospette da parte di intermediari bancari e finanziari, il responsabile della struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni sospette:

- A: al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato
- B: alla UIF e al legale rappresentante
- C: al titolare della competente funzione e alla Banca d'Italia
- D: al CICR e al legale rappresentante

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

Alfa Spa intende trasferire, a favore di Beta Srl, titoli al portatore denominati in yen con un valore pari a 6.500 euro. In base a queste informazioni, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, l'operazione di trasferimento:

A: è vietata in quanto il valore oggetto di trasferimento è superiore a 5.000 euro

B: è consentita in quanto il valore oggetto di trasferimento è inferiore alla soglia di 10.000 euro

C: è vietata perché il Giappone non appartiene all'area euro

D: è consentita in quanto si tratta di un trasferimento tra due persone giuridiche

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Materia: La normativa antiriciclaggio Contenuto: Pag. 4 13 Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del d. Igs. 231/2007, i soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni: dalla UIF o da altra autorità competente B: dalla Banca d'Italia o da altra autorità competente dal Ministero dell'economia e delle finanze o da altra autorità competente D: dalla Consob o da altra autorità competente Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione Pratico: NO 14 All'atto di instaurare un rapporto professionale con un nuovo cliente, una banca si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. n. 231/2007. In questa situazione, secondo il comma 1 dell'art. 42 dello stesso decreto, la banca: A: si astiene dall'instaurare il rapporto professionale e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF B: può instaurare il rapporto professionale, ma deve effettuare senza indugio una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di informazione finanziaria può instaurare il rapporto professionale purché provveda, entro cinque giorni lavorativi, ad effettuare una C: segnalazione di operazione sospetta alla UIF D: si astiene dall'instaurare il rapporto professionale ed effettua, senza indugio, una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela Pratico: SI 15 Secondo l'art. 7 del d. lgs. n. 231/2007, le autorità di vigilanza di settore che, nell'esercizio della propria attività istituzionale, vengono a conoscenza di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, informano prontamente: A: La UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo B: Il Ministero dell'economia e delle finanze e la UIF C: La Banca d'Italia D: La Consob e la Banca d'Italia Livello: 1 Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela Pratico: NO 16 Ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del d. lgs. n. 231/2007, in materia di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela: è fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo gli intermediari bancari e finanziari possono aprire conti di corrispondenza con banche di comodo previa autorizzazione dell'Unità di Informazione Finanziaria gli intermediari bancari e finanziari possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo solo indirettamente

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

in presenza di un elevato rischio di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati adottano misure rafforzate di adequata verifica della clientela previa autorizzazione dell'Unità di Informazione Finanziaria

Materia: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari La normativa antiriciclaggio Contenuto: Pag. 5 17 In base al comma 6 dell'articolo 49 del d. Igs. 231/2007, relativo alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. i moduli di assegni bancari sono rilasciati dalle banche in forma libera, ma il cliente può richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari muniti della clausola di non trasferibilità è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro gli assegni bancari devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità Livello: 2 Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative Pratico: NO 18 Ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 231/2007, il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro è consentito: A: quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente inferiore a 5.000 euro B. quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente inferiore a 10.000 euro C: se effettuato tra persone fisiche, a prescindere dal valore oggetto di trasferimento D. se effettuato tra persone giuridiche, a prescindere dal valore oggetto di trasferimento Livello: 1 Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative Pratico: NO 19 Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del d. lgs. n. 231/2007, quale dei soggetti seguenti effettua verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette? L'Unità di informazione finanziaria A: B: La Guardia di finanza C: Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio D: La Banca d'Italia Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: NO

20

- Nello svolgimento di un rapporto professionale nei confronti di un cliente, una banca si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. n. 231/2007. In questa situazione, secondo il comma 1 dell'art. 42 dello stesso decreto:
 - A: la banca si astiene dal proseguire il rapporto professionale e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
 - B: il rapporto professionale può proseguire, purché la banca provveda, entro cinque giorni lavorativi, ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
 - C: il rapporto professionale può proseguire, ma la banca deve effettuare senza indugio una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
 - D: la banca si astiene dal proseguire il rapporto professionale ed effettua, senza indugio, una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia entro cinque giorni lavorativi

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

- In materia di segnalazione di operazioni sospette, si considerino due intermediari finanziari, Alfa e Beta, che appartengono al medesimo gruppo. Alfa è tenuto alla segnalazione di un'operazione sospetta. Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del d. lgs. n. 231/2007, Alfa può comunicare l'avvenuta segnalazione a Beta?
 - A: Sì, la comunicazione tra intermediari appartenenti allo stesso gruppo non è impedita
 - B: No, è fatto divieto assoluto agli intermediari di dare comunicazione della segnalazione a terzi
 - C: No, a meno che Alfa non ottenga una specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria
 - D: Sì, purché la segnalazione non riguardi un cliente al dettaglio

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

22

- Si consideri un assegno bancario, emesso con la clausola di non trasferibilità per un importo pari a 45.000 euro e privo dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 63 del d. lgs. n. 231/2007, l'emissione di tale assegno configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore?
 - A: Sì, e, se commessa e contestata a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro, fatta salva l'efficacia degli atti
 - B: Sì, e, se commessa e contestata a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro, fatta salva l'efficacia degli atti
 - C: No, non configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore in quanto l'importo dell'assegno è inferiore a 50.000 euro
 - D: No, non configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore in quanto l'assegno è emesso con la clausola di non trasferibilità

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, per il servizio di rimessa di denaro, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia relativa all'uso del contante e dei titoli al portatore è di:
 - A: 1.000 euro
 - B: 10.000 euro
 - C: 3.000 euro
 - D: 5.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

- B: i 100.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 5.000 euro
- C: i 15.000 euro
- D: i 50.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 12.500 euro

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

27

Secondo l'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, le disposizioni contenute nello stesso decreto si applicano ai soggetti che commerciano opere d'arte?

- A: Sì, se tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, è pari o superiore a 10.000 euro
- B: No, in nessun caso
- C: Sì, se tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, è pari o superiore a 1.000 euro
- D: No, se il valore dell'operazione è inferiore a 50.000 euro

Livello: 1

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

Pratico: NO

Il Sig. Gialli, dipendente della Banca Gamma, è tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione previsti dal d. lgs. n. 231/2007. Per motivi non noti, il Sig. Gialli decide di conservare dati falsi relativi al Sig. Rossi, cliente della Banca Gamma. In questo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il Sig. Gialli è punito con:

- A: la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
- B: una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro
- C: una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro
- D: la reclusione per almeno cinque anni

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

- B: Si, se l'intermediario ha stabilito almeno una succursale in Italia
- C: No, la banca può ricorrere solamente a soggetti terzi situati in stati membri dell'Unione europea
- D: Sì, ma solo per operazioni di importo inferiore a 200.000 euro

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

- attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP
- C: I confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB
- D: I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

A: alla UIF, prive del nominativo del segnalante

B: al MEF, prive del nominativo del segnalante

C: alla Banca d'Italia, con il nominativo del segnalante

D: alla UIF con il nominativo del segnalante

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

- A: Sì, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione
- B: No, a meno che il centro di servizi non sia autorizzato congiuntamente dalla Unità di Informazione Finanziaria e dal Ministero dell'economia e delle finanze
- C: Sì, se si tratta di un centro di servizi autorizzato congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia
- D: No, in nessun caso

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del d. lgs. 231/2007, in materia di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, dello stesso decreto, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione:

A: amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro

B: pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro e la reclusione da 1 mese a 6 mesi

C: pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro e la reclusione da 1 mese a 1 anno

D: amministrativa pecuniaria da 300.000 euro a 1.000.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: NO

mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali?

- Le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF
- B: I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB
- C: Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP
- Gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF D:

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

In base al combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, è corretto affermare che i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del TUF rientrano nella categoria degli "intermediari bancari e finanziari" e sono chiamati ad osservare gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività professionale?

- A: Sì, in particolare, tra l'altro, osservano tali obblighi in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo
- B: No, perché essi rientrano nella categoria degli "altri operatori finanziari", sebbene debbano comunque rispettare tali obblighi
- C: Sì, ma devono rispettare tali obblighi solo in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a 5.000 euro
- D: No, non rientrando nella categoria "intermediari bancari e finanziari", non devono rispettare tali obblighi

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

- Il dott. Rossi, dipendente della Banca Alfa, viene a sapere dell'esistenza di indagini in materia di riciclaggio che coinvolgono il Sig. Bianchi, cliente della Banca Alfa. Prontamente lo comunica al Sig. Bianchi. Ai sensi del comma 4 dell'art. 55 del d. lgs. n. 231/2007, il dott. Rossi:
 - A: è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
 - B: è punito con l'arresto da uno a dieci anni e con l'ammenda da 50.000 a 100.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
 - C: ha agito nel rispetto dell'interesse del cliente e in linea con quanto previsto dalla disciplina antiriciclaggio
 - D: è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro

Livello: 2

57

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del d. lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati adottano modalità di conservazione dei dati e delle informazioni che devono, tra l'altro, garantire la tempestiva acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. A tal fine, è considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro:
 - A: trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo
 - B: novanta giorni dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale
 - C: cento giorni dall'esecuzione dell'operazione
 - D: sessanta giorni dall'esecuzione della prestazione professionale

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

D:

Materia:

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

più grave reato

Pratico: SI

Sì, con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca

D: Sì, se c'è il consenso dell'altro genitore

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Livello: 2

Materia:

Contenuto:

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

La normativa antiriciclaggio

- C: Entro due mesi dall'esecuzione della prestazione occasionale
- D: Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: NO

Una Sim ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso operazioni di riciclaggio. In base al comma 1 dell'art. 35 del d. lgs. n. 231/2007, in questa circostanza, la Sim:

- A: prima di compiere l'operazione, invia alla UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta
- B: prima di compiere l'operazione, invia alla Banca d'Italia una segnalazione di operazione sospetta
- C: invia una segnalazione di operazione sospetta al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo all'esecuzione dell'operazione
- D: invia una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia entro i tre mesi successivi all'esecuzione dell'operazione

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

- Il Sig. Rossi, dipendente dell'intermediario Alfa, è tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione previsti dal d. lgs. n. 231/2007. Il Sig. Rossi decide di conservare informazioni non veritiere sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo che l'intermediario intrattiene con il cliente Bianchi. In questo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il Sig. Rossi è punito in qualche modo?
 - A: Sì, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
 - B: Sì, con una multa da 2.600 a 13.000 euro e la reclusione per dieci anni
 - C: Sì, con una multa da 1.000 a 10.000 euro
 - D: Sì, se Bianchi sporge denuncia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

76

77

- Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, quando assistono i propri clienti nella realizzazione di operazioni riguardanti la gestione di denaro e strumenti finanziari, gli avvocati e i notai rientrano nella categoria dei "professionisti" nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?
- A: Sì, sia gli avvocati che i notai
- B: Solo i notai
- C: Solo gli avvocati
- D: Dipende dal valore delle operazioni

Livello: 1

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del d. lgs. n. 231/2007, in materia di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, se il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario sono persone politicamente esposte, i soggetti obbligati:
 - A: eseguono controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente al momento del pagamento della prestazione
 - B: informano il Ministero dell'economia e delle finanze al momento del pagamento della prestazione
 - C: informano la Consob al momento del pagamento dei proventi della polizza
 - D: informano l'alta dirigenza entro cinque giorni lavorativi dal pagamento dei proventi della polizza

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

- A: Sì, e, se commessa e contestata dal 1° gennaio 2022, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro, fatta salva l'efficacia degli atti
- B: No, in quanto il valore del trasferimento è inferiore a 10.000 euro
- C: No, in quanto il Sig. Rossi e il Sig. Bianchi sono due persone fisiche
- D: Sì, e, se commessa e contestata dal 1° gennaio 2022, tale violazione è punita con una sanzione pecuniaria di 5.000 euro e la reclusione da uno a tre mesi, fatta salva l'efficacia degli atti

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Secondo l'art. 3 del d. lgs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria degli "altri operatori non finanziari", nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?

A: I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale

B: I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB

C: I soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

D: I soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro

Livello: 1

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

Pratico: NO

Ai sensi del decreto legislativo n, 231/2007, il Sig. Rossi è un soggetto obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela da parte della Banca Alfa. Per motivi non noti, il Sig. Rossi fornisce dati falsi e informazioni non veritiere. In questo caso, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il Sig. Rossi è punito con:

- A: la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
- B: la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro
- C: una multa di 5.000 euro e con la reclusione da sei mesi a un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato
- D: una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. 231/2007, per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali, le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, trasmettono dati aggregati concernenti la propria operatività:
 - A: alla UIF
 - B: alla Guardia di Finanza
 - C: al Ministero dell'economia e delle finanze
 - D: alla Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

Ai sensi del comma 1 dell'art. 57 del d. lgs. 231/2007, ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32 dello stesso decreto, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

A: 2.000 euroB: 5.000 euroC: 50.000 euro

D: 10.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

- Secondo l'art. 1 del d. lgs. n. 231/2007, per "operazione frazionata" si intende un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dallo stesso decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in:
 - A: sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
 - B: trenta giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
 - C: dieci giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
 - D: quindici giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Sub-contenuto: Disposizioni generali

Pratico: NO

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

D:

Livello: 2

Pratico: SI

Materia:

No, tiene conto solo di indici relativi a tipologie di prodotti, servizi e operazioni

94	Ai sensi del comma 1 dell'art. 57 del d. lgs. 231/2007, ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32 dello stesso decreto, effettuano tardivamente la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a:
	A: 2.000 euro
	B: 10.000 euro
	C: 5.000 euro
	D: 50.000 euro
	Livello: 2 Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie Pratico: SI
95	Se un soggetto obbligato ha motivi ragionevoli per sospettare che siano state tentate operazioni di riciclaggio, ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007:
	A: non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatto salvo, tra l'altro, il caso in cui in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini
	B: deve comunque eseguire l'operazione in quanto le operazioni di riciclaggio sono state solo tentate e non compiute
	C: invia, entro tre mesi dall'esecuzione dell'operazione, una segnalazione di operazione sospetta al CICR
	D: informa immediatamente la Banca d'Italia e contestualmente procede all'esecuzione dell'operazione
	Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione Pratico: NO
96	Ai sensi del comma 1 dell'art. 58 del d. lgs. 231/2007, salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione:
	A: amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro
	B: pecuniaria pari a 3.000 euro e la reclusione da 1 a 6 mesi
	C: pecuniaria pari a 10.000 euro e la reclusione da 6 mesi a 1 anno
	D: amministrativa pecuniaria pari a 30.000 euro
	Livello: 2 Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie Pratico: SI
97	Si consideri un assegno circolare emesso con l'indicazione del nome del beneficiario ma senza

Si consideri un assegno circolare emesso con l'indicazione del nome del beneficiario ma senza la clausola di non trasferibilità. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 63 del d. lgs. n. 231/2007, l'emissione di tale assegno configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Se commessa e contestata a decorrere dal 1° gennaio 2022, fatta salva l'efficacia degli atti, tale violazione è punita con una sanzione:

- A: amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro
- B: pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro
- C: amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro
- D: pecuniaria di 100.000 euro e la reclusione da uno a dodici mesi

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

100

Materia:

- A: una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro
- B: la reclusione da uno a tre mesi
- C: una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la reclusione da sei mesi a un anno
- D: la reclusione da sei mesi a un anno e una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative